

“FISCO & NAUTICA”

NAUTIC SUD – Mostra d’Oltremare di Napoli

“Casi pratici di compravendita di unità da diporto usate di provenienza UE ed extra-UE ; Operazioni intracomunitarie; Importazioni; Esportazioni; Operazioni interne.”

IMPORT – EXPORT

è definita:

- importazione l'introduzione nel territorio dello Stato di beni che siano originari di Paesi o territori non compresi nella UE e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Stato membro dell'Unione Europea;
- esportazione l'uscita, mediante trasporto o spedizione, di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea.

IMPORT

Per quanto concerne specificamente **il settore nautico, l'IVA italiana**, in quanto dovuta, **deve essere assolta all'atto dell'importazione di unità da diporto di origine estera o battenti bandiera di un Paese fuori della Unione Europea, e va versata direttamente presso la Dogana di ingresso in base al documento doganale.**

CASI PARTICOLARI

Non costituisce importazione l'ammissione temporanea dei beni che fruiscono dell'esenzione totale dei dazi di importazione.

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima e nelle acque interne alle seguenti condizioni:

- che siano immatricolati fuori del territorio doganale comunitario a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio;
- che siano utilizzati da una persona fisica stabilita fuori del territorio doganale comunitario, fatta eccezione per l'utilizzo per uso privato a titolo occasionale in base a contratto scritto;
- che, in caso di uso commerciale dei mezzi suddetti, essi siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia e termina fuori del territorio doganale comunitario.

I mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima e nelle acque interne che fruiscono dell'esenzione totale dei dazi d'importazione, e quindi di ammissione temporanea, possono rimanere in tale regime non oltre:

- il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto se tali mezzi sono adibiti ad un uso commerciale;
- non oltre 18 mesi se tali mezzi sono adibiti ad un uso privato.

EXPORT

Costituisce esportazione l'uscita definitiva dal territorio della Unione Europea di merci nazionali o comunitarie a seguito del loro trasporto o spedizione in un Paese terzo.

Non imponibile art. 8 DPR 633/72 se il bene è esportato

Il bene deve:

- Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori dal territorio UE se il trasporto è curato dal cedente;
- Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna nel territorio dello Stato se il trasporto è curato dal cessionario;

Si verifica altresì una cessione all'esportazione:

- la cessione sia effettuata da un soggetto nazionale (primo cedente) ad un altro soggetto nazionale (secondo cedente) il quale cede a sua volta gli stessi beni al cliente finale fuori della UE
- il trasporto o la spedizione vengano fatti direttamente al cliente finale a nome o a cura del primo cedente (c.d. «triangolazione»);

CASI PARTICOLARI – CESSIONI NON IMPONIBILI

Sono assimilate alle cessioni all'esportazione e, quindi, sono non imponibili, *“le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto”* ([articolo 8-bis](#), comma 1, lettera a, Dpr 633/1972).

Devono verificarsi entrambe le condizioni:

1. devono essere adibite alla navigazione in alto mare;
2. devono essere destinate ad attività commerciali ovvero ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare

[risoluzione n. 2/E](#) del 12 gennaio 2017

una nave può essere considerata “adibita alla navigazione in alto mare” se, nel corso dell'anno precedente rispetto a quello in cui s'invoca la non imponibilità, ha effettuato in misura superiore al 70% **viaggi** in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine).

[risoluzione n. 6/E](#) del 16 gennaio 2018

l'esatto significato da attribuire al termine “viaggio” ovvero gli **spostamenti** tra porti (italiani, Ue o extra Ue) che la nave compie nell'ambito di un servizio di trasporto passeggeri oppure nell'esercizio della propria attività commerciale

REGIME DEL MARGINE DL 41/1995

Tale regime prevede l'assoggettamento ad Iva del solo utile lordo realizzato, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto (eventualmente maggiorato delle spese accessorie e di riparazione) e non dell'intero corrispettivo

Condizione essenziale è l'acquisto del bene usato:

- da privati;
- da soggetti che applicano il regime del margine;
- da soggetti che non hanno detratto l'IVA;

Sono considerate usate le imbarcazioni (superiori a 7,5 m.) che (D.L. N. 331/1993 art.38, comma 4):

- Siano state immatricolate o iscritte nei pubblici registri da oltre 3 mesi
- Abbiano navigato per oltre 100 ore

Nelle operazioni tra soggetti passivi di imposta appartenenti a Stati membri diversi l'applicazione del margine sulle unità da diporto usate fa venire meno la cessione intracomunitaria in quanto comporta l'assoggettamento ad IVA nello stato del cedente.

CESSIONI ED ACQUISTI INTRACOMUNITARI

REGOLA GENERALE

- intracomunitario l'acquisto a titolo oneroso di beni trasferiti da un Paese all'altro della UE tra soggetti individuati ai fini IVA;
- la cessione intracomunitaria la cessione a titolo oneroso di beni trasferiti da un Paese all'altro della UE tra soggetti individuati ai fini IVA.

DEROGA SETTORE NAUTICO (MEZZI DI TRASPORTO)

Costituiscono “acquisti intracomunitari” gli acquisti a titolo oneroso di **mezzi di trasporto nuovi**, trasportati o spediti da altro Stato membro **anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni.**

La normativa si applica unicamente, per ciò che concerne la nautica, alle unità da diporto nuove di lunghezza superiore a 7,5 metri.

USATE

per le unità da diporto usate **o di lunghezza inferiore a 7,5 metri valgono le generali norme intracomunitarie** (Sono assoggettate all'imposta nello Stato membro dell'acquirente, se entrambi soggetti d'imposta. Assoggettati all'iva nello stato del venditore, se cedente soggetto imposta ed acquirente non soggetto)

IMPORT

MEZZO: TUTTI I TIPI

CEDENTE

ACQUIRENTE

OPERATORE EXTRA UE

OPERATORE ITALIANO

○



○

PRIVATO EXTRA UE

PRIVATO ITALIANO

IVA: DOVUTA, IN ITALIA CON BOLLETTA DOGANALE

INTRACOMUNITARI

**MEZZO:
TUTTI I TIPI CON ESCLUSIONE DI QUELLI
COMMERCIALIZZATI IN REGIME DEL MARGINE**

CEDENTE

ACQUIRENTE

OPERATORE UE



OPERATORE ITALIANO

**IVA: DOVUTA, IN ITALIA CON INTEGRAZIONE E DOPPIA
ANNOTAZIONE DELLA FATTURA (SALVO NON IMPONIBILITA')**

INTRACOMUNITARI

**MEZZO:
ENTRO 7,5 M O USATO**

CEDENTE

ACQUIRENTE

OPERATORE UE



PRIVATO ITALIANO

IVA: DOVUTA NELLO STATO DEL CEDENTE

INTRACOMUNITARI

**MEZZO:
OLTRE 7,5 M NUOVO**

CEDENTE

ACQUIRENTE

OPERATORE UE



PRIVATO ITALIANO

IVA: DOVUTA IN ITALIA CON VERSAMENTO IN F24

INTRACOMUNITARI

**MEZZO:
ENTRO 7,5 M O USATO**

CEDENTE

ACQUIRENTE

PRIVATO UE



OPERATORE ITALIANO

IVA: NO. MANCA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

INTRACOMUNITARI

**MEZZO:
OLTRE 7,5 M NUOVO**

CEDENTE

ACQUIRENTE

PRIVATO UE



OPERATORE ITALIANO

**IVA: DOVUTA IN ITALIA CON INTEGRAZIONE E DOPPIA
ANNOTAZIONE DELL'AUTOFATTURA (SALVO NON
IMPONIBILITA')**

INTRACOMUNITARI

**MEZZO:
ENTRO 7,5 M O USATO**

CEDENTE

ACQUIRENTE

PRIVATO UE



PRIVATO ITALIANO

IVA: NO MANCA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

INTRACOMUNITARI

**MEZZO:
OLTRE 7,5 M NUOVO**

CEDENTE

ACQUIRENTE

PRIVATO UE



PRIVATO ITALIANO

IVA: DOVUTA IN ITALIA CON VERSAMENTO F24

TABELLA RIASSUNTIVA

CEDENTE	ACQUIRENTE	MEZZO	IVA
Operatore extra UE	Operatore italiano	Tutti	Si, in Italia con bolletta doganale
Operatore extra UE	Privato italiano	Tutti	Si, in Italia con bolletta doganale
Privato extra UE	Operatore italiano	Tutti	Si, in Italia con bolletta doganale
Privato extra UE	Privato italiano	Tutti	Si, in Italia con bolletta doganale
Operatore UE	Operatore italiano	Tutti (con esclusione di quelli commercializzati in regime del margine)	Si, in Italia con integrazione e doppia annotazione della fattura (salvo non imponibilità)
Operatore UE	Privato italiano	entro 7,5 m. o usato	No in Italia. Si nello Stato del cedente
Operatore UE	Privato italiano	oltre 7,5 m. nuovo	Si, in Italia con versamento F24
Privato UE	Operatore italiano	entro 7,5 m. o usato	No
Privato UE	Operatore italiano	oltre 7,5 m. nuovo	Si, in Italia con integrazione e doppia annotazione dell'autofattura (salvo non imponibilità)
Privato UE	Privato italiano	entro 7,5 m. o usato	No
Privato UE	Privato italiano	oltre 7,5 m. nuovo	Si, in Italia con versamento F 24

“FISCO & NAUTICA”

Grazie per l’attenzione

Dott. Guido Spiniello – Dottore Commercialista e Revisore legale
Studio in Via Elio Vittorini, 10 – 80129 Napoli
Ph. 3341865301
E.Mail g.spiniello@tstconsulting.it